



**ISTITUTO MUSICALE VINCENZO BELLINI
CATANIA**

Istituto Superiore di Studi Musicali

STATUTO

(entrato in vigore il 4 giugno 2004, con Decreto dirigenziale M.I.U.R. – A.F.A.M. n.114)

Fonti:

Legge 21 dicembre 1999, n.508

D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132

D.P.R. 31 ottobre 2006, n.295

ISTITUTO MUSICALE VINCENZO BELLINI CATANIA

STATUTO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

- Art.1 - Istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania – Natura e ruolo dell’Istituzione**
- Art.2 - Finalità dell’Istituzione**
- Art.3 - Mezzi dell’Istituzione**

TITOLO II - ORGANI DELL’ISTITUTO

- Art.4 - Definizione**
- Art.5 - Presidente**
- Art.6 - Direttore**
- Art.7 - Consiglio di amministrazione**
- Art.8 - Consiglio accademico**
- Art.9 - Collegio dei Revisori**
- Art.10 - Nucleo di valutazione**
- Art.11 - Collegio dei Professori**
- Art.12 - Consulta degli Studenti**

TITOLO III - ATTIVITÀ DIDATTICHE, ARTISTICHE E DI RICERCA

- Art.13 – Corsi di formazione e titoli di studio**
- Art.14 – Regolamento didattico**
- Art.15 – Attività di produzione artistica**
- Art.16 – Istituzione di formazioni artistiche**
- Art.17 – Attività di ricerca**
- Art.18 – Pubblicazioni**
- Art.19 – Attività di divulgazione musicale**
- Art.20 – Piano di indirizzo delle attività didattiche, artistiche e di ricerca**
- Art.21 – Calendario dell’anno accademico**
- Art.22 – Diritto allo studio**

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art.23 - Uffici ed organizzazione amministrativa

Art.24 - Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità

TITOLO V – PATRIMONIO – BIBLIOTECA – LABORATORI E CENTRI DI SERVIZIO

Art.25 – Patrimonio artistico e strumentale

Art.26 – Biblioteca

Art.27 – Laboratori e centri di servizio

TITOLO VI – REGOLAMENTI

Art.28 – Regolamento interno generale

Art.29 – Adozione dei regolamenti di cui agli articoli 14, 23 e 24

TITOLO VII – RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI – CONVENZIONI

Art.30 – Rapporti con altri enti ed istituzioni

Art.31 – Convenzioni

Art.32 – Politecnico delle arti

TITOLO VIII – VALIDITÀ DEGLI ATTI – TRASPARENZA – ACCESSO

Art.33 – Validità degli atti degli organi di gestione

Art.34 – Trasparenza

Art.35 – Accesso

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art.36 – Attribuzione dei diritti per le produzioni e le pubblicazioni dell'Istituto

Art.37 – Modifiche dello Statuto

Art.38 – Norma di rinvio

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

Art.1

Istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania Natura e ruolo dell'Istituzione

1. L'Istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania è una Istituzione di alta cultura che fa parte, ai sensi della Legge 21 dicembre 1999, n.508, del sistema italiano dell'Alta Formazione e specializzazione Artistica e Musicale (AFAM), nell'ambito delle Istituzioni di alta cultura, Università ed Accademie, cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi stabiliti dalle leggi dello Stato.
2. L'Istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania, di seguito denominato "Istituto", è un Istituto superiore di studi musicali ai sensi dell'articolo 2 della Legge n.508/99.
3. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca esercita nei confronti dell'Istituto poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla Legge n.508/99, e nel rispetto dello Statuto della Regione Siciliana.
4. L'Istituto è sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore musicale, svolge correlate attività di produzione artistica, è dotato di personalità giuridica e gode di autonomia statutaria, regolamentare, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile.
5. Il presente Statuto è adottato ai sensi dell'art. 33 della Costituzione italiana, della Legge 21 dicembre 1999, n.508, come modificata dalla Legge 22 novembre 2002, n.268, e del D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132. Il presente Statuto sostituisce integralmente il precedente Statuto adottato nel 1996.

Art.2

Finalità dell'Istituzione

1. L'Istituto:

- afferma la propria natura di Istituzione culturale laica, pluralista e indipendente da ogni pregiudizio e condizionamento ideologico, politico, economico e religioso;
- informa la propria azione ed organizzazione al metodo della programmazione e della verifica dei risultati e, nell'osservanza dei principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione, persegue i più alti livelli di efficacia ed efficienza;
- riconosce e valorizza il contributo dei singoli docenti e studenti e di ogni libera forma associativa che concorra alla realizzazione dei fini istituzionali;
- fornisce a tutte le sue componenti le più ampie garanzie del diritto di informazione sia nella fase di proposta che di realizzazione dei progetti e riconosce forme specifiche di garanzia attraverso i propri organi consultivi e di proposta.

2. L'Istituto persegue le seguenti finalità:

- a) offrire una attività formativa ai più alti livelli in campo musicale, perseguendo obiettivi di eccellenza ed omologandosi, sotto gli aspetti formali e sostanziali, alle corrispondenti istituzioni di livello universitario presenti nella Unione Europea;
- b) garantire agli studenti il diritto ad un sapere critico e ad una preparazione musicale adeguata a favorirne l'inserimento nel contesto sociale e professionale, fornendo specifiche competenze rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro;
- c) favorire e promuovere la creatività e la libera ricerca ed espressione in campo artistico e musicale, garantendo le pluralità culturali contemporanee, ed approfondendo la conoscenza delle molteplici radici storiche;
- d) promuovere la formazione ed il perfezionamento musicali anche tramite l'organizzazione di seminari, stage, convegni, corsi, borse di studio e di ricerca, laboratori e quanto altro idoneo;
- e) promuovere iniziative di produzione artistica correlate all'attività didattica e di ricerca;
- f) perseguire la promozione e la diffusione dell'arte e della cultura musicale mediante la realizzazione di pubblicazioni, realizzate anche in collaborazione con altre istituzioni italiane e straniere;
- g) concorrere allo sviluppo culturale, artistico e scientifico della comunità nazionale e internazionale attraverso la pubblicità dei risultati didattici, artistici, della ricerca, ed il libero confronto delle idee, favorendo la circolazione del sapere;
- h) assicurare la libertà di insegnamento e di ricerca dei docenti, e garantire un utilizzo efficace dei fondi destinati alle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica correlata;
- i) realizzare gli interventi di propria competenza in materia di diritto allo studio, in conformità all'art.6 della legge n.508/99;
- l) provvedere alla conservazione, all'incremento ed alla utilizzazione del proprio patrimonio artistico, strumentale, librario, audiovisivo e musicale;
- m) ricercare, sul piano locale, nazionale, europeo ed internazionale, tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le culture, anche attraverso l'adesione a progetti di scambio di docenti e discenti con analoghe istituzioni europee di livello universitario;
- n) instaurare rapporti di collaborazione e convenzione con altre istituzioni ed enti pubblici e privati, al fine di ampliare, approfondire, specializzare e diffondere l'offerta formativa, la produzione artistica e la ricerca;
- o) promuovere iniziative di divulgazione finalizzate allo sviluppo della diffusione della educazione musicale, la quale viene considerata elemento formativo fondante della personalità dello studente e del cittadino;

Art.3

Mezzi dell'Istituzione

1. Fino al compimento del processo di statizzazione previsto dalla Legge n.508/99, l'Istituto viene finanziato prevalentemente dal Consorzio Istituto Musicale Pareggiato Vincenzo Bellini, in applicazione della Convenzione stipulata tra il Comune di Catania e la Provincia Regionale di Catania in data 30 luglio 1996, in forza delle deliberazioni del Consiglio comunale di Catania n.75 del 30 ottobre 1995 e del Consiglio della Provincia Regionale di Catania n.27 del 10 aprile 1996. I mezzi finanziari necessari per il raggiungimento delle finalità sono dati:

- a) da un contributo annuo del Comune di Catania;
- b) da un contributo annuo della Provincia Regionale di Catania;
- c) da eventuali contributi di altri enti pubblici, ivi compresi l'Unione Europea, lo Stato Italiano e la Regione Siciliana;
- d) dai contributi degli studenti;
- e) da altri proventi provenienti da attività svolte dall'Istituto;
- f) da eventuali contributi, donazioni, lasciti ed elargizioni da parte di soggetti privati o sponsor.

2. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, determina i contributi di iscrizione e frequenza degli studenti, nonché i contributi di esame.

3. l'Istituto può disporre di entrate proprie costituite da proventi direttamente derivanti dalle proprie attività svolte per conto terzi.

TITOLO II ORGANI DELL'ISTITUTO

Art.4 Definizione

1. Gli organi dell'Istituto sono:

- a) il Presidente;
- b) il Direttore;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) il Consiglio accademico;
- e) il Collegio dei Revisori;
- f) il Nucleo di valutazione;
- g) il Collegio dei Professori;
- h) la Consulta degli Studenti.

2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei Professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.

Art.5 Presidente

1. Il Presidente è rappresentante legale dell'Istituto, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.

2. Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal Consiglio Accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.

3. Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.

Art.6 **Direttore**

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Istituto e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Il Direttore convoca e presiede il Consiglio accademico ed il Collegio dei Professori.

2. Il Direttore è eletto dai Docenti dell'Istituto, nonché dagli Accompagnatori al pianoforte, tra i Docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), della Legge n.508/99. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto regolamento governativo, i requisiti sono stabiliti nel presente Statuto con riferimento all'esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali, come appresso specificato:

- a) possesso di un diploma accademico conseguito presso un Conservatorio statale o Istituto musicale pareggiato, o, in alternativa, possesso di un diploma di laurea conseguito presso una Università;
- b) possesso di una anzianità minima di cinque anni di servizio prestato presso l'Istituto, o presso altri Istituti musicali pareggiati o Conservatori statali;
- c) possesso del requisito di pregressa attività di direzione o vicedirezione, o di esperienza professionale e di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.

3. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di Direttore ai sensi degli articoli 212, comma 3, 220, comma 5, 228, comma 7 e 241, comma 5, del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio accademico.

4. Il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.

5. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.

6. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del Bilancio dell'Istituto.

7. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli attuali docenti incaricati della direzione di istituzioni diverse da quelle in cui abbiano la sede di titolarità e che optino per l'elezione nella sede di servizio.

Art.7

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto è composto da sette componenti.
2. Fanno parte del Consiglio di amministrazione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Direttore;
 - c) un docente dell'Istituto, oltre al Direttore, designato dal Consiglio accademico;
 - d) uno studente designato dalla Consulta degli studenti;
 - e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati;
 - f) un componente nominato dal Ministro su designazione del Sindaco del Comune di Catania, fermo restando il rispetto della quota minima di contribuzione determinata dal D.M. di cui all'art.7, comma 3, del D.P.R. n.132/03;
 - g) un componente nominato dal Ministro su designazione del Presidente della Provincia Regionale di Catania, fermo restando il rispetto della quota minima di contribuzione determinata dal D.M. di cui all'art.7, comma 3, del D.P.R. n.132/03.
3. I consiglieri di cui al comma 2 nominati successivamente alla costituzione del Consiglio rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
4. Al Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore amministrativo con voto consultivo.
5. Il Consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituto. In particolare:
 - a) delibera, sentito il Consiglio accademico, lo Statuto ed i Regolamenti di gestione ed organizzazione;
 - b) definisce, in attuazione del Piano di indirizzo di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), la programmazione della gestione economica dell'Istituto;
 - c) approva il Bilancio di previsione, le relative variazioni, e il Rendiconto consuntivo;
 - d) definisce, nei limiti della disponibilità di Bilancio, e su proposta del Consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
 - e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituto, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal Piano di indirizzo determinato dal Consiglio accademico.
6. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 5, lettera d), è approvata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Funzione Pubblica.
7. L'attività del Consiglio di amministrazione è collegiale. Il Consiglio di amministrazione si riunisce per decisione del Presidente ordinariamente in base alle esigenze, ovvero a richiesta di almeno due Consiglieri o del Direttore dell'Istituto. Le riunioni del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche.

8. Gli avvisi di convocazione delle adunanze debbono essere spediti almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza a mezzo lettera raccomandata A.R., fax o altro mezzo idoneo. In caso di urgenza la convocazione può farsi per avviso telegrafico contenente l'ordine del giorno e il termine può essere ridotto a 24 ore.

9. Il Consiglio di amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta dei voti. Le sue deliberazioni non sono valide se alla riunione non intervenga la metà più uno dei componenti che lo compongono. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

10. Nelle deliberazioni del C.d.a., in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

11. Decadono di pieno diritto dall'ufficio i componenti designati dagli organi interni del Consiglio che non intervengono alle adunanze per tre volte nel corso dell'anno senza giustificato motivo. Il Presidente ha l'obbligo di comunicare immediatamente l'avvenuta decadenza all'Ente che ha nominato il Consigliere incorso nella decadenza. La sostituzione spetta all'Ente che ha nominato il Consigliere decaduto.

12. Il C.d.a., nel corso della seduta di insediamento, elegge un Vice-presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni saranno esercitate dal Vice-presidente, e, nell'assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età presente in sede.

Art.8 Consiglio accademico

1. Il Consiglio accademico è composto da tredici componenti.

2. Fanno parte del Consiglio accademico, oltre al Direttore che lo presiede:

a) 10 docenti dell'Istituto eletti dal corpo docente tra i docenti in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso di un diploma accademico conseguito presso un Conservatorio statale o Istituto musicale pareggiato, o, in alternativa, possesso di un diploma di laurea conseguito presso una Università;
- titolarità di un contratto di lavoro di durata minima compatibile con la durata triennale del mandato.

b) due studenti designati dalla Consulta degli Studenti.

3. Il Consiglio accademico:

a) determina il Piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;

b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);

c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;

d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli Studenti;

e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge;

f) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente Statuto al Consiglio di amministrazione;

g) designa il Presidente secondo le procedure di cui all'art.5.

Art.9

Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori, costituito con provvedimento del Presidente, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 2; i componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; il Collegio dei Revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ed espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.
2. Riguardo alla designazione dei Revisori, fino al compimento del processo di statizzazione dell'Istituto, le designazioni di cui al precedente comma 1 vengono effettuate come segue:
 - a) la designazione del Presidente del Collegio viene effettuata dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;
 - b) la designazione di un componente viene effettuata dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - c) la designazione di un componente viene effettuata dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca su indicazione degli enti pubblici finanziatori..
3. Per motivi di contenimento della spesa, i componenti del Collegio dei Revisori devono essere domiciliati nell'ambito della Regione Sicilia.

Art.10

Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
2. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
 - a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituto, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
 - b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituto sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
 - c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
3. L'Istituto assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art.11 **Collegio dei Professori**

1. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede, da tutti i Docenti in servizio presso l'Istituto, nonché dagli Accompagnatori al pianoforte. Esso svolge le seguenti funzioni:

- a) delibera in prima applicazione, integrato con due rappresentanti degli studenti, il Regolamento didattico di cui all'art. 14;
- b) elegge il Direttore, ed i docenti componenti del Consiglio accademico, secondo le modalità previste nel Regolamento interno generale;
- c) formula proposte al Consiglio accademico in funzione della elaborazione del Piano annuale di indirizzo e programmazione, svolgendo funzioni di supporto nei confronti del Consiglio accademico;

2. Il Collegio dei Professori si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno, e tutte le volte che le normali esigenze di programmazione didattica ed artistica lo richiedono, e straordinariamente tutte le volte che il Direttore dell'Istituto ritenga opportuno convocarlo o ne riceva richiesta motivata e firmata da almeno un terzo dei componenti.

3. Ai fini della formulazione delle proposte di cui al precedente punto 1.c, il Collegio dei Professori può articolarsi in organismi interni, quali commissioni e dipartimenti, secondo le modalità che saranno definite nell'apposito Regolamento del Collegio, unitamente alle modalità di funzionamento e convocazione.

Art.12 **Consulta degli Studenti**

1. La Consulta degli Studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per gli Istituti fino a cinquecento studenti, di cinque per gli Istituti fino a mille, di sette per gli Istituti fino a millecinquecento, di nove per gli Istituti fino a duemila, di undici per gli Istituti con oltre duemila studenti. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio accademico; oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio accademico ed al Consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.

2. Il Consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.

TITOLO III

ATTIVITÀ DIDATTICHE, ARTISTICHE E DI RICERCA

Art.13

Corsi di formazione e titoli di studio

1. Ai sensi dell'art.2, comma 5, della Legge n.508/99, l'Istituto istituisce ed attiva corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione; al termine di detti corsi, l'Istituto rilascia specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo musicale, secondo le modalità previste nel Regolamento didattico di cui al successivo art.14.
2. L'Istituto mantiene attivi, fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i corsi di formazione musicale di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli studenti iscritti alla scuola media ed alla scuola secondaria superiore, secondo le modalità previste nel Regolamento didattico di cui al successivo art.14.

Art.14

Regolamento didattico

1. Il Regolamento didattico d'Istituto disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le strutture e le attività formative, in conformità ai criteri fissati dal regolamento governativo di cui all'art.2, comma 7, lettera h, della Legge n.508/99;
2. Nelle more della elaborazione e della entrata in vigore del Regolamento didattico di cui al precedente comma 1, l'ordinamento didattico dell'Istituto continua a conformarsi alla normativa nazionale ed al regolamento pre-vigenti.

Art.15

Attività di produzione artistica

1. L'Istituto programma e realizza iniziative di produzione artistica, le quali costituiscono un momento di concretizzazione e verifica delle attività didattiche e di ricerca. Le produzioni artistiche realizzate possono essere effettuate anche al di fuori dell'Istituto per conto terzi.

Art.16

Istituzione di formazioni artistiche

1. L'Istituto ha facoltà di costituire formazioni artistiche, di tipo orchestrale, corale o cameristico, tramite adozione di apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico. Le modalità di istituzione e funzionamento delle formazioni artistiche sono disciplinate nel Regolamento interno generale.

Art.17
Attività di ricerca

1. L'Istituto incentiva la ricerca musicologica, creativa, interpretativa, storica, filologica e pedagogica.
2. I progetti di ricerca possono essere elaborati e proposti da singoli soggetti, da gruppi di docenti e studenti, da commissioni o dipartimenti, anche in collaborazione con altre istituzioni di livello universitario, e vengono successivamente approvati dal Consiglio accademico e finanziati dal Consiglio di amministrazione.

Art.18
Pubblicazioni

1. L'Istituto cura la pubblicizzazione delle attività didattiche, artistiche e di ricerca tramite la stampa di opuscoli, annuari, libri, CD ed altre pubblicazioni su supporti messi a disposizione dall'evoluzione della tecnologia, e tramite la loro pubblica diffusione.
2. Il risultato di progetti di ricerca appositamente programmati confluisce nella pubblicazione del volume annuale de "I Quaderni dell'Istituto" e di altri volumi a stampa.
3. L'Istituto può collaborare con altre istituzioni ed enti pubblici e privati al fine di realizzare pubblicazioni in ambito artistico e musicale.

Art.19
Attività di divulgazione musicale

1. L'Istituto programma e realizza, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, ed in particolare con istituzioni scolastiche, iniziative di divulgazione musicale finalizzate allo sviluppo della diffusione della educazione musicale.

Art.20
Piano di indirizzo e di programmazione delle attività didattiche, artistiche, di ricerca e di divulgazione musicale

1. Il Piano di indirizzo contenente le linee di intervento, di sviluppo, di programmazione e di attuazione delle attività didattiche, artistiche e di ricerca viene deliberato annualmente dal Consiglio accademico.
2. In attuazione delle finalità di cui all'art.2, comma 2, lettera o), del presente Statuto, nel Piano di indirizzo annuale vengono altresì indicate le linee di intervento in materia di divulgazione dell'educazione musicale nel territorio.

3. Ai fini della predisposizione del Piano di indirizzo e di programmazione, il Consiglio accademico acquisisce preventivamente le proposte formulate dalla Consulta degli studenti, dal Collegio dei professori, ovvero dalle Commissioni nelle quali il Collegio viene articolato.

4. Il Piano di indirizzo e di programmazione delle attività didattiche, artistiche, di ricerca e di divulgazione, deliberato dal Consiglio accademico, viene successivamente finanziato tramite adozione di apposito atto deliberativo da parte del Consiglio di amministrazione.

Art.21

Calendario dell'anno accademico

1. Il calendario generale dell'anno accademico è adottato con Decreto del Direttore, sentito il Consiglio accademico.

Art.22

Diritto allo studio

1. L'Istituto promuove e realizza gli interventi idonei a favorire l'esercizio del diritto allo studio, secondo le modalità previste nel Regolamento interno generale ed in conformità alle seguenti linee direttive:

- a) promuovere l'accesso ai più alti gradi dello studio agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, contribuendo a rimuovere ogni ostacolo ad una effettiva uguaglianza di opportunità,
- b) perseguire la finalità di cui al punto a) anche tramite l'assegnazione di premi e borse di studio;
- c) curare l'orientamento nella scelta degli indirizzi degli studi ed organizzare le attività di tutorato per assecondare le attitudini degli studenti ed il migliore inserimento nel mondo del lavoro e della ricerca;
- d) promuovere la residenzialità degli studenti, in armonia con la peculiarità del contesto urbano;
- e) favorire tramite apposita regolamentazione le attività di studio, sia individuali che di gruppo, e di ricerca degli studenti;
- f) intraprendere ogni altra iniziativa ritenuta adatta a favorire l'esercizio del diritto allo studio.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art.23

Uffici ed organizzazione amministrativa

1. Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituto.
2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituto.
3. L'incarico di Direttore amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'Istituto, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva.
4. L'incarico di cui al comma 3 può essere altresì attribuito, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'articolo 19 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art.24

Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità

1. L'Istituto si avvale delle tecniche imprenditoriali e deve garantire il pareggio del Bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità sociale nell'ambito delle finalità statutarie.
2. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità viene elaborato in conformità all'articolo 2, comma 4, della Legge n.508/99.

TITOLO V
PATRIMONIO – BIBLIOTECA – CENTRI DI SERVIZIO

Art.25

Patrimonio artistico e strumentale

1. L'Istituto provvede, con ogni iniziativa idonea, alla conservazione, all'incremento ed alla utilizzazione del proprio patrimonio artistico, strumentale, librario, audiovisivo e musicale, con modalità che vengono disciplinate nel Regolamento interno generale.

Art.26

Biblioteca

1. La Biblioteca dell'Istituto è intitolata al musicologo catanese Francesco Pastura (1905 – 1968), fondatore della Biblioteca stessa.

2. La Biblioteca provvede a catalogare, a conservare, a incrementare e a rendere fruibile il patrimonio documentario, su qualsiasi supporto, in correlazione sia all'attività formativa e scientifica dell'Istituto, sia alla funzione di Biblioteca musicale del territorio.

3. Alla Biblioteca è preposto il Bibliotecario. Per quanto attiene alla funzione di supporto all'attività didattica e di ricerca, il Bibliotecario collabora con il Consiglio accademico.

4. La Biblioteca è dotata di locali, personale e risorse finanziarie adeguati al patrimonio posseduto, all'utenza, ai servizi ed alla doppia funzione prevista (funzione didattica e funzione di conservazione e fruizione pubblica).

5. Il funzionamento e le modalità di fruizione della Biblioteca sono disciplinati nell'apposito capitolo del Regolamento interno generale denominato Regolamento della Biblioteca.

6. La Biblioteca dell'Istituto opera nell'ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dei sistemi bibliotecari locali, e favorisce gli scambi e le collaborazioni internazionali.

Art.27
Laboratori e Centri di servizio

1. I Laboratori ed i Centri di servizio forniscono servizi fondamentali o integrativi dell'attività didattica, formativa e di ricerca, quali, in particolare, informatici, multimediali, di registrazione, linguistici, di stampa, editoriali, di organizzazione e promozione delle attività artistiche, e di elaborazione di progetti europei. Detti Laboratori e Centri possono essere dotati di autonomia gestionale e finanziaria e possono essere costituiti anche in convenzione con altre istituzioni pubbliche e private.
2. Per l'istituzione ed il funzionamento dei Laboratori e dei Centri di servizio vengono destinate adeguate risorse finanziarie, assegnate su appositi capitoli del Bilancio dell'Istituto.
3. Le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dei Laboratori e dei Centri di servizio (in particolare, del Laboratorio multimediale e del Centro di registrazione) sono disciplinate nel Regolamento interno generale.

TITOLO VI REGOLAMENTI

Art.28

Regolamento interno generale

1. Tramite l'adozione di un Regolamento interno generale, in attuazione dei principi enunciati nel presente Statuto, vengono disciplinate le seguenti materie:

- a) le modalità di designazione del Presidente da parte del Consiglio accademico, del Direttore da parte del Collegio dei Professori, dei componenti del Consiglio accademico da parte del Collegio dei Professori, del Rappresentante dei Docenti in C.d.a. da parte del Consiglio accademico, dei componenti della Consulta degli Studenti, e del Rappresentante degli studenti in C.d.a. da parte della Consulta degli Studenti;
- b) le modalità di realizzazione degli interventi in materia di diritto allo studio;
- c) le modalità di svolgimento dei procedimenti disciplinari;
- d) le modalità di realizzazione delle iniziative relative alla conservazione, all'incremento ed alla utilizzazione del patrimonio artistico e strumentale;
- e) le modalità di funzionamento della Biblioteca (capitolo dedicato al Regolamento della Biblioteca);
- f) le modalità di istituzione e funzionamento dei Laboratori e dei Centri di servizio;
- g) le modalità di istituzione e funzionamento delle formazioni artistiche;
- h) le eventuali altre materie che non sono di pertinenza dei regolamenti di cui all'art.33.

2. Il Regolamento interno generale viene adottato con decreto del Presidente su delibera del Consiglio di amministrazione, previa acquisizione di parere obbligatorio da parte del Consiglio accademico.

Art.29

Adozione dei Regolamenti di cui agli articoli 14, 23 e 24

1. In via ordinaria, il Regolamento didattico di cui all'art.14 è deliberato dal Consiglio accademico, sentita la Consulta degli Studenti, ed inviato al Ministero competente per le prescritte procedure di controllo. In sede di prima applicazione, il Regolamento didattico di cui all'art.14 è deliberato dal Collegio dei Professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, e viene trasmesso, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento governativo di cui all'art.2, comma 7, lettera h, della legge n.508/99, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il quale, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.

2. Il Regolamento di funzionamento degli uffici amministrativi di cui all'art.23, comma 1, è deliberato dal Consiglio di amministrazione, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio accademico, e viene trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

3. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di cui all'art.24, comma 2, è deliberato dal Consiglio di amministrazione, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio accademico, secondo uno schema tipo elaborato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e viene trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

TITOLO VII RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI - CONVENZIONI

Art.30

Rapporti con altri enti ed istituzioni

1. Per perseguire le finalità di cui all'art.2, comma 2, punti m) ed n), del presente Statuto, l'Istituto ha la facoltà di stipulare convenzioni ed aderire ad accordi di partecipazione e collaborazione con enti pubblici e privati, o con altre istituzioni.
2. L'Istituto è titolare di Erasmus University Charter e partecipa a progetti di scambio di docenti e discenti a livello nazionale ed internazionale secondo le modalità dettate dai singoli programmi a cui aderisce, ed in particolare dal Programma Socrates - Erasmus.

Art.31

Convenzioni

1. Secondo le previsioni dell'art.2, comma 7, e comma 8, lettera g, della Legge n.508/99, l'Istituto ha facoltà di convenzionamento con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore. Le convenzioni vengono stipulate dal Direttore su delibera del Consiglio accademico.
2. Secondo le previsioni dell'art.2, comma 7, e comma 8, lettera h, della Legge n.508/99, l'Istituto ha facoltà di convenzionamento con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di diplomi accademici da parte dell'Istituto. Le convenzioni vengono stipulate dal Direttore su delibera del Consiglio accademico.

Art.32

Politecnico delle arti

1. Secondo le previsioni dell'art.2, comma 8, lettera i, della Legge n.508/99, l'Istituto ha la facoltà di contribuire a costituire, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarietà e integrazione dell'offerta formativa, un Politecnico delle arti, nel quale possono confluire le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale presenti nel territorio, nonché strutture dell'Università.

TITOLO VIII
VALIDITÀ DEGLI ATTI – TRASPARENZA – ACCESSO

Art.33

Validità degli atti degli organi di governo e di gestione

1. I decreti, le deliberazioni ed eventuali altri provvedimenti adottati dagli organi di governo e di gestione sono vincolanti per tutto l'Istituto ed è fatto obbligo di rispettarli e farli rispettare.

Art.34

Trasparenza

1. L'Istituto informa la propria attività al principio della trasparenza. A tal fine tutti gli atti sono pubblici ed estensibili ai cittadini per garantire la imparzialità nella gestione; in particolare, tutti i decreti, le deliberazioni ed eventuali altri provvedimenti di gestione adottati vengono esposti all'Albo dell'Istituto, ai fini di consentirne la pubblica visione da parte degli studenti, dei professori, del personale amministrativo ed ausiliario.

2. L'istituto pubblica il Bilancio preventivo ed il Rendiconto consuntivo di ogni anno di attività.

Art.35

Accesso

1. E' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso agli atti dell'Istituto secondo le norme di legge.

2. L'apposito Regolamento adottato in attuazione della Legge 7 agosto 1990, n.241, e della legge regionale 30 aprile 1991, n.10, disciplina le modalità di accesso agli atti dell'Istituto ed alle informazioni ed i tempi di ciascun tipo di procedimento tendente a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dell'azione amministrativa.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art.36

Attribuzione dei diritti per le produzioni e le pubblicazioni dell'Istituto

1. L'attribuzione dei diritti connessi alle opere dell'ingegno per le produzioni realizzate a seguito di attività finalizzate alla formazione, o alla ricerca, svolte utilizzando strutture e mezzi finanziari forniti dall'Istituto è regolata in via generale dalle norme di legge e dalla contrattazione decentrata. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al Regolamento interno.

Art.37

Modifiche dello Statuto

1. Le eventuali modifiche al presente Statuto vengono deliberate dal Consiglio di amministrazione, previa acquisizione di parere obbligatorio espresso dal Consiglio accademico, e trasmesse al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'approvazione, secondo le modalità previste dall'articolo 14 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132.

Art.38

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa espresso riferimento alla Legge 21 dicembre 1999, n.508, come modificata dalla Legge 22 novembre 2002, n.268, al D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132, ai successivi regolamenti governativi emanati in attuazione della legge n.508/99, ed a tutte le altre norme vigenti per i Conservatori di musica di Stato.